CITTA' DI LECCE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del 17 Gennaio 1981

OGGETTO: Leggi Regionali n.6 del 12/2/1979 e n.66 del 31/10/1979.

Approvazione di un documento programmatico preliminare.

L'anno millenovecento ttantuno il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 9.30 in Lecce e nel Palazzo di Citta si è riunito, previo invito scritto e notificato al domicilio di ogni componente, il Consiglio Comunale in sessione stra ordinaria ed in prima convocazione, per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Presiede il Sindaco Dr. Salvatore MELELEO

Assiste il Segretario Generale Dr. Franco STABILI

Fatto l'appello nominale, sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

CONSIGLIERI		PRESENTI		CONSIGLIERI		PRESENTI	
1) ARENA	Gabriele	si		21) MARASCO	Giuseppe	si	no
2) ARENA	Mauro	si		22) MELELEO	Salvatore	si	
3) BORGIA	Tommaso	si		23) MORELLO	Sante	si	no
4) BOSCO	Salvatore	si		24) PANKIEWICZ	Adalberto	si	no
5) BRAY	Antonio	si	no	25) PASCARIELLO	Pasquale	si	
6) CAGGIA	Vincenzo	si		26) PELLEGRINO	Paolo	si	no
7) CAPILUNGO	Salvatore	si		27) PERRONE	Rosario	si	
8) CORVAGLIA	Francesco	si		28) PINO	Francesco	si	
9) DE CRISTOFARO	Mario	si		29) PINTO	Corrado	si	
10) DEL COCO	Carmelo	si		30) POLI	Adriana	si	no
11) DE SARIO	Claudio	si		31) PORCARI	Italo	si	
12) ELMO	Stanislao	si		32) POZZI	Raffaele	si	
13) ERRICO	Lorenzo	si	no	33) QUARTA	Nicola	si	
14) FERRANTE	Alberto	si	no	34) RIZZO	Raffaele	si	
15) FORESIO	Antonio	si	no	35) SALENTO	Gioacchino	si	no
16) GIARDINIERO	Ettore	si		36) TAMBORRINO	Antonio	si	a.g
17) GIUDICE	Giovanni	si		37) TORRICELLI	Antonio	si	no
18) INDIRLI	Mario	si		38) VALENTI	Fabio	si	no
19) LAPORTA	Pietro	si	no	39) VERRI	Giuseppe	si	
20) LAUDISA	Fioravante	si		40) ZEPPA	Paolo	si	

Il Presidente, constatato che dei quaranta consiglieri assegnati al Comune ne risultano presenti 26 numero sufficiente perché il Consiglio possa deliberare ai sensi dell'art. 127 della legge comunale e provinciale (T.U.

- L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA RIFERISCE :

- Com'è noto l'art.13 della legge n.10/77,recante norme sulla edificabilità dei suoli,recita testualmente :

- " L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionali di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti,le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni,con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

- Nella formulazione dei programmi deve'essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata,stabilita ai sensi dell' art.3 della legge 18 aprile 1962,n.167,e successive modificazioni,come modificato ai sensi dell'art.2 della presente legge.

- La Regione stabilisce con propria legge,entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione,individua i comuni esonerati,anche in relazione alla dimensione,all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche,storiche ed ambientali,fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica,dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevedere le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

- Nei Comuni obbligati ai sensi del terzo comma,la concessione di cui all'art.1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione,e,al di fuori di esse,per le opere e gli interventi previsti dal precedente art.9,semprechè non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

- Fino all'approvazione dei programmi di attuazione,al di fuori dei casi previsti nel precedente comma,la concessione è data dai Comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione e per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

- Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in Consorzio,il Comune espropria le aree sulla base di disposizioni della legge 22/10/1971,N.865,come modificata dalla presente Legge.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano aI beni immobili di proprietà dello Stato.

La Legge Regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

Nei Comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al 1° comma del precedente art.4 ".

- Le strutture che l'art.13 dà al P.P.A. è piuttosto sommaria, nel senso che non lo configura in tutta la sua possibile estensione, avendo carattere di cornice rispetto all'attività legislativa in materia da parte della Regione cui spetta il compito di stabilire il contenuto e la più completa configurazione dell'Istituto stesso ed è a tal fine che la Regione Puglia,con legge n.X 6 del 12/2/1979,avente per oggetto:"Adempimenti regionali con l'attuazione della legge statale n.10",modificata con successiva L.R.n.66 del 31/10/1979,ha ottemperato a detto compito.

La parte di questa legge che interessa l'argomento del presente documento è il Tit. 2° - "Programmi pluriennali di attuazione" che si compone degli artt.dal 2 al 18 compresi (17 articoli).

Di questo titolo verranno riportate le parti che più interessano per il procedimento attuativo di cui il presente documento fa parte.

I primi 3 artt.(2°, 3° e 4°), indicano la finalità del Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) l'obbligatorietà e la durata del 1° Programma.

ART. 2 - "Finalità di programma pluriennale di attuazione"

Il programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) è finalizzato a coordinare forme, tempi e modalità di attuazione degli strumenti urbanistici generali in base alle risorse economico-finanziarie e disponibili o prevedibili;

ART. 3 - "Durata del programma pluriennale di attuazione"

Il primo P.P.A. conterrà le previsioni riferite ad un triennio ;

ART. 4 - "Obbligo della formazione del programma pluriennale di attuazione";

Tutti i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti ed i Comuni il cui territorio comprenda zone costiere, anche se con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sono obbligati alla formazione del P.P.A..

Ne deriva che il Comune di Lecce è obbligato alla formazione del P.P.A. e che il primo P.P.A. deve contenere le previsioni riferite ad un triennio.

Il procedimento di formazione del P.P.A. è indicato nell'art.10 della L.R. n.6/79 sostituito dall'art.3 della P.R. n.66/79, che qui di seguito integralmente si riporta:

" Il Consiglio Comunale delibera su un documento programmatico preliminare formulato sulla base dei contenuti di cui ai punti a);b),c), e f),dell'art.5 e dell'art.7 della legge L.R.12/2/79,n.6 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

Per i Comuni compresi nelle classi 1° e 2° della tabella A) allegata alla L.R. 12/2/79,n.6, il documento programmatico preliminare può essere deliberato entro il 31 dicembre 1979 ed i successivi termini stabiliti dal presente articolo possono essere raddoppiati.

Il documento programmatico preliminare è depositato per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione, presso la Segreteria Comunale; dell'avvenuto deposito è dato avviso pubblico a mezzo di manifesti ed eventualmente anche in altre forme.

Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte specifiche o generali per la formazione del P.P.A.; gli Enti pubblici interessati all'uso del territorio sono tenuti a comunicare al Comune i loro programmi su base pluriennale.

Nel medesmo periodo il Comune promuove specifiche consultazioni della cittadinanza e di associazioni, ed altresì trasmette il documento alla Giunta Regionale, alla Provincia ed all'eventuale Comunità Montana.

Nei 30 giorni successivi alla data di comunicazione del Documento programmatico preliminare i soggetti di cui al comma precedente esprimono i propri intenti in merito, che potranno essere presi in considerazione da parte del Comune in sede di formazione del P.P.A.

Trascorso inutilmente tale termine il Documento si intende accettato.

Il predetto termine non potrà essere interrotto o sospeso da alcuna causa.

Entro i 90 giorni successivi al termine di cui al precedente 7° comma il Comune formula il P.P.A. e lo approva.

La delibera di approvazione del P.P.A. è soggetta al controllo di cui all'art.130 della Costituzione.

Nei 30 giorni successivi all'approvazione, il P.P.A. viene comunicato, per quanto di competenza, alla Giunta Regionale ed altri Enti interessati, ed è altresì depositato presso la Segreteria Comunale per l'intero periodo di validità, a disposizione di chiunque.

I contenuti del P.P.A. sono invece riportati nell'art.5 della L.R.n.6/79.

ART. 5 - "Contenuti del programma pluriennale di attuazione"

Il P.P.A. è formato dal Comune o dai Comuni consorziati in riferimento agli eventi demografici e socio-economici, alla disponibilità di risorse pubbliche e private presumibili nel periodo considerato, valutati in base alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati alla trasformazione del territorio. Il P.P.A. contiene:

a) lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici con la valutazione degli interventi ancora consentiti nel settore residenziale, produttivo e delle urbanizzazioni;

b) la valutazione dei fabbisogni per ognuno dei suddetti settori da soddisfare in riferimento alle presumibili risorse pubbliche e private;

c) il dimensionamento per il periodo di validità del P.P.A. degli interventi per ciascuno dei suddetti settori;

O M I S S I S

f) il bilancio economico-finanziario del P.P.A. elaborato con riferimento ai costi di attuazione del medesimo con l'indicazione delle fonti di finanziamento e con la ripartizione degli oneri conseguenti e prevedibili tra operatori pubblici e privati, nonchè con la valutazione delle spese a carico del Comune in annualità e con individuazione dei capitoli di bilancio in entrata ed in uscita.

Per l'autorizzazione della spesa di fondi del bilancio destinati alla esecuzione di opere di urbanizzazione è vincolante la loro previsione nel P.P.A.

O M I S S I S

In ciascun P.P.A. il Comune deve osservare la proporzione stabilita dall'art.2 della legge 28/1/1977, n.10, tra aree destinate all'edilizia residenziale pubblica ed aree destinate all'edilizia privata.

Le quantità previste nelle zone omogenee di tipo C devono essere distribuite con criteri di omogeneità nell'ambito di ciascun nucleo.

Tale proporzione dev'essere obbligatoria anche per quei Comuni non dotati di piani per l'edilizia economica e popolare, ancorchè non siano tenuti alla loro formazione ai sensi dell'art.1 della legge 18/4/62, n.167 e successive modificazioni.

Tutti i Comuni obbligati alla formazione del P.P.A.sono tenuti all'adozione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge18/4/1962,n.167 e successive modificazioni,entro il periodo di validità della presente legge.

I criteri per il dimensionamento del P.P.A.sonoxx indicati nell' art.7 come appresso riportati :

ART. 7 - Criterio per il dimensionamento del programma pluriennale di attuazione.

Il dimensionamento del P.P.R.deve tenere conto dei seguenti elementi :

a) situazione di fatto dei vari tipi di insediamento e della dinamica demografica e socio economica,riferita al momento di formazione del P.P.A.

b) Capacità residuali insediative ancora consentite dagli strumenti urbanistici,nel settore residenziale e produttivo,ivi comprendendo anche quelle risultanti da operazioni da rinnovo del Patrimonio Urbano esistente.

c) condizioni delle infrastutture e servizi esistenti in relazione alla loro congruità rispetto ai carichi di utenza attuali ed indotti da nuovi insediamenti.

d) individuazione,attraverso un processo di definizione della domanda sociale presente e futura,del deficit per ogni settore di intervento.

e) definizione dei fabbisogni da soddisfare attraverso la individuazione delle destinazioni d'uso e delle quantità aggiuntive necessarie per sanare in parte o del tutto il deficit nel periodo di validità del P.P.A.

f) risorse pubbliche e private da destinare all'attuazione delle quantità previste dal precedente punto e) con l'indicazione delle priorità di interventi.

L'argomento in discussione,sia pure nella relazione introduttiva,è stato già posto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale del 10/4/1980 e del 19/4/1980,prima della scadenza del precedente ciclo amministrativo.

Senonchè,le vicende del P.R.G.della città hanno completamente assorbito il dibattito del Consiglio Comunale delle sedute precedenti, per cui,a tutt'oggi,l'Amministrazione Comunale si è trovata nella materiale impossibilità di approvare il ripetuto D.P.P.

Quest'ultimo,allegato alla presente relazione,contiene le linee programmatiche generali sulle quali verrà dimensionato il 1° P.P.A. nell' ottica dell'assetto del territorio comunale e regionale.

Il Consiglio Comunale è,pertanto,chiamato a deliberare in ordine al documento programmatico preliminare qui allegato come parte integrante e sostanziale,dando mandato alla G.M.per tutti i successivi adempimenti previsti dall'art. 3 della ripetuta legge regionale n.66/79.

- In conseguenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica ;

- Visto lo schema di deliberazione corredata dal D.P.R. e di tutti gli elaborati connessi nel succitato testo proposto all'approvazione del C.C.: atti tutti allegati alla presente come parte integrante e sostanziale ;

- Dopo ampio dibattito cui hanno partecipato numerosi consiglieri ;

- Visti tutti gli emendamenti al testo proposto come sopra approvati per alzata di mano ;

- Viste le leggi Regionali n. 6/70 e n.66/79 ;

- Ritenuto la necessità di provvedere in merito ;

- Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano ;

D E L I B E R A

- 1) APPROVARE, così come approva, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 31/10/1979, n.66, il documento programmatico preliminare del P.P.A. di cui all'art. 13 della Legge statale n.10/77, formulato sulla base dei contenuti di cui ai punti a,b;c;ed f dell'art. 5 ed all'art. 7 della Legge Regionale n.6/79 e sue modificazioni nel definitivo testo emendato e coordinato che si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.

- 2) DARE ATTO che dalla relazione del documento come dianzi approvato si evince che le aree destinate dal vigente strumento urbanistico a spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, sono superiori alla dotazione minima di 18 mq/abitante prevista dal D.M.2/4/1968, n.1444X.

ooooooooooooooooooooooooo

Del che si è redatto il presente che viene sottoscritto come segue :

IL SINDACO - PRESIDENTE

S. MERVILLO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F. CORVAGLIA

IL SEGRETARIO GENERALE

ST B.

V° : per l'assunzione dell'impegno di spesa.

li .....

IL RAGIONIERE CAPO

Affissa copia della presente all'Albo Pretorio per la pubblicazione il giorno 30 GEN. 1981

Il Messo Comunale

Pubblicazione

Su conforme attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 30 GEN. 1981 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lecce, 30 GEN. 1981

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'Albo Pretorio

dal .....

al .....

senza osservazioni od opposizioni.

Lecce, ...

IL SEGRETARIO GENERALE

Allegati : .....

.....

.....

Trasmessa alla SEZ. PROV. DECENTRATA di CONTROLLO di LECCE in data 30 GEN. 1981 con prot. n. 3705 come da ricevuta del .....

REGIONE PUGLIA
SEZ. PROV. DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
LECCE

N. Prot. 5665 *Sez.* 6

La Sezione nella seduta del 17-2-81

con provvedimento N. 11928

HA PRESO ATTO nell'intesa che vengano tenute presenti le formalità stabilite dal n° 2 comma dell'Art. 3 della Legge Reg. 31-10-79 n° 56

Lecce, 17-2-81

IL PRESIDENTE

La decisione del Comitato di Controllo sul presente atto è stata pubblicata ai sensi della Legge Regionale N. 12 del 6-3-1979, per sette giorni dal 23-2-81 al 1-3-81

Lecce, 2-3-81

IL SEGRETARIO GENERALE